

nonché della norme ISO 15031-6 e SAE J2012 che sono state aggirate.

- (9) La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione⁽⁶⁾, prescrive che il tenore di zolfo della benzina e del gasolio in vendita nella Comunità dal 1° gennaio 2005 non possa superare i 50 mg/kg (parti per milione). È ora opportuno ridefinire i carburanti di riferimento utilizzati per le prove di omologazione dei veicoli in relazione ai limiti di emissione applicabili a partire dal 2005, per meglio tener conto, nei casi appropriati, del tenore di zolfo, idrocarburi aromatici e ossigeno della benzina e del gasolio disponibili sul mercato a partire dal 2005 e utilizzati per i veicoli equipaggiati con sistemi perfezionati di controllo delle emissioni o con un motore ad iniezione diretta.
- (10) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 70/220/CEE.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1) L'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
- b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
- c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in

caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri;

- d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare alternativamente a benzina e a GPL o a gas naturale.»

- 2) Gli allegati I, II, III, IX, IXa, X, XI e XIII sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
- b) rifiutare l'omologazione nazionale né
- c) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE.

2. Se un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non rilasciano più:

- a) l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
- b) l'omologazione nazionale.

Tuttavia, gli Stati membri possono continuare a rilasciare le omologazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 70/156/CEE.

3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri:

- a) considerano i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva;
- b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformità valido a norma della direttiva 70/156/CEE, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,

4. Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006:

- a) ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2 500 kg;
- b) ai veicoli della categoria N1, classe I.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46.